



SENTENZA N. 516/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73891** R.G. introdotto con ricorso depositato il 17.4.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f.(omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Ippolito Matano presso il quale risulta elettivamente domiciliato in Caserta, viale delle Querce n. 20 (pec: marco.matano@pec.it)

contro

- **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**, (in breve MIUR), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a;

nonché contro

- **INPS**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n.61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Visti il ricorso introduttivo e i documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 7.10.2024

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto del MIUR – Ufficio Scolastico

Regionale (in breve USR) della Campania del 26.3.2021 nella parte in cui ha valutato nel provvedimento di riscatto i periodi dall'1.11.1978 al 31.8.1990, con condanna del MIUR a ricalcolare la somma da riscattare e a rimborsare le somme già trattenute nonché dell'INPS ad erogare la pensione con inclusione dei contributi omessi a fronte dell'omesso esercizio dei poteri di controllo.

In punto di fatto il ricorrente ha premesso:

- di avere lavorato come docente alle dipendenze del MIUR;
- di essere stato collocato in pensione con il sistema misto con decorrenza 1.9.2021;
- di avere presentato in data 27.4.1992 domanda di riscatto del periodo di servizio militare, degli anni di laurea e del servizio preruolo;
- che con decreto del 26.3.2021 il MIUR - USR Campania aveva stabilito quanto segue: *“sono altresì riscattati, secondo i titoli specificati nell'allegata tabella a, anni 4, mesi 1, giorni 18, previo versamento di euro 6.041,21. il contributo di riscatto di euro 6.041,21, determinato con le modalità di calcolo riportate nelle tabelle b e c sarà recuperato in 49 rate mensili da euro 123,29 ciascuna a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al decorso dei 5 giorni dalla notifica del presente decreto”*;
- che nella Tabella A erano stati considerati anche i seguenti periodi prestati presso scuole pubbliche: a) dal 10.9.1981 al 9.9.1982, servizio retribuito presso scuole legalmente riconosciute senza versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro (art. 116 d.p.r. n. 417/74); b) dall'1.7.1984 al 9.9.1984, servizio retribuito presso scuole legalmente riconosciute senza versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro (art. 116 d.p.r. n. 417/74); c) dal 10.9.1984 al 9.9.1985 (art. 28 l. n. 177/76); d) dall'1.9.1986 al 30.9.1986 (art. 28 l. n. 177/76);
- che i periodi per i quali non erano stati versati i contributi non avrebbero dovuto concorrere a determinare l'onere economico del riscatto;
- che la somma di €. 6.041,21 era in corso di recupero attraverso trattenuta mensile sulla pensione di €. 123,29 in n. 49 rate;

- che i periodi in contestazione erano stati svolti presso i seguenti istituti scolastici: 10.9.1981 – 9.9.1982 presso l'IPC statale "G. Minzoni" Di Giugliano in Campania e chiesa seminario vescovile di Aversa; 1.7.1984 – 9.9.1984 presso chiesa seminario vescovile di Aversa; 10.9.1984 – 30.11.1984 presso l'Istituto tecnico statale industriale "Luigi Galvani" di Giugliano in Campania; 1.12.1984 – 9.9.1985 presso l'I.T.C. statale "G. Salvemini" di Roma; 9.10.1985 – 9.9.1986 presso la Scuola media statale "Caio Duilio" di Ostia; 10.9.1986 – 9.9.1987 presso l'Istituto tecnico commerciale statale "*Pantaleoni Maffeo*" di Roma;
- che i ridetti periodi erano stati tutti documentati con certificati di servizio e nella maggior parte dei casi con attestazioni di versamento contributivo;
- che parte ricorrente aveva segnalato le mancanze da parte dei vari Istituti scolastici all'INPS con richiesta di intervenire sia tramite il portale RPVA – INPS (richieste variazioni alla posizione assicurativa) sia tramite canali diretti dei dipendenti dell'USP A.T. Caserta che gestivano la sua posizione ma tali richieste erano rimaste inevase;
- che prima del Decreto datato 26.3.2021 il MIUR aveva emesso in data 25.1.2021 altro Decreto di quantificazione dell'onere da riscatto nella minor somma di €4.931,77.
- evidenziava che le scuole tenute al versamento dei contributi dovevano essere qualificate datori di lavoro pubblici e che i contributi non erano prescritti (in quanto il Decreto Milleproroghe del 21.12.2022 aveva stabilito la proroga della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione pubblica INPS sino al 31.12.2023 per le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti il 31.12.2018), sicché per l'effetto l'INPS avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di controllo e, quindi, accreditare d'ufficio i contributi omessi;
- con comparsa del 7.10.2024, l'Ente previdenziale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando nel MIUR l'unico legittimo contraddittore del presente giudizio in quanto destinatario dell'istanza di riscatto avanzata in data 27.4.1992,

riconoscendo per contro la propria cognizione soltanto sulle domande presentate a partire dall'1.9.2000. Nel merito, chiedeva la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'originario provvedimento di riscatto, avente scadenza 9/25, riconoscendo il diritto di parte ricorrente al rimborso delle somme versate in eccesso.

- all'odierna udienza, l'avv. Nicola Russo, per delega orale dell'avv. Marco Ippolito Matano per il ricorrente, in ragione dell'intervenuto adempimento dell'INPS, ha ritenuto soddisfatta la pretesa azionata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. L'avv. Gianluca Tellone, per l'INPS, ha aderito alla richiesta, insistendo, tuttavia, per la compensazione delle spese;

- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel merito, si rileva la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha contestato l'errato inserimento nel provvedimento di riscatto/ricongiunzione emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale (in breve USP) di Caserta di alcuni periodi che erano stati regolarmente denunciati dagli Enti datori di lavoro e dovevano, quindi, essere scomputati dal conteggio dell'onere economico da versare.

In data 2.7.2024 l'USP, una volta ricevuto il ricorso, ha rettificato il provvedimento di riscatto ed ha inviato all'Istituto previdenziale il nuovo provvedimento ai fini della modifica della posizione assicurativa, come risulta comprovato da apposita *pec* in atti.

In data 4.7.2024 l'ufficio conto assicurativo della Sede INPS di Caserta, dopo avere sistemato la posizione del pensionato mediante l'inserimento del nuovo provvedimento, ha comunicato all'ufficio pensioni la necessità di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al ricalcolo dell'onere da trattenere sulla rata di pensione (da € 6.041,21 ad € 3.915,71 complessivi).

In data 22.8.2024, la difesa del ricorrente ha inviato una mail all'ufficio pensioni per ottenere il rimborso della somma trattenuta in eccesso. Con mail dell'11.9.2024 l'INPS ha comunicato al difensore che l'originario provvedimento di riscatto, avente scadenza 9/25, era stato annullato e che avrebbe provveduto a stretto gito (presumibilmente con la rata di pensione del mese di novembre 2024) al rimborso delle somme versate in eccesso.

All'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha affermato il soddisfacimento della pretesa azionata mediante rimborso a cura dell'INPS delle disposte trattenute. Detta circostanza risulta, altresì, confermata dalla relazione amministrativa trasmessa via mail in data 7.10.2024, nonché dai documenti prodotti in atti tra cui: a) nuovo provvedimento di riscatto; b) estratto contributivo aggiornato; c) estratto contributivo aggiornato; d) comunicazione INPS dell'11.9.2024.

Per i motivi illustrati, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Assorbita ogni altra questione.

Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite sia per la complessità della questione esaminata che per il tempestivo adempimento dell'INPS all'esito della ricezione, a cura dell'USP di Caserta, del prodromico provvedimento di rettifica del riscatto necessario ai fini del soddisfacimento della domanda attorea.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia de contendere;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale